

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi"
Telefono 091-7075634 fax: 091-7075650 mail areai4@regione.sicilia.it

Prot./Area Interd. 4/ n. 5858

Palermo 25 GEN. 2012

OGGETTO: chiarimenti in merito all'applicazione della legge regionale n°6/2012 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie" per la fase transitoria.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
LORO SEDI

AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE,
OSPEDALIERE-UNIVERSITARIE E
DELL'IRCCS
LORO SEDI

e, p.c. AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
ATTIVITA' SANITARIE E O.E.
SEDE

Si fa seguito alla direttiva 4113 del 18/01/2012 per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla fase transitoria, che avrà termine il 30/04/2012.

Una delle finalità della fase transitoria è quella di permettere al cittadino di verificare, presso il proprio medico curante o presso i distretti dell'ASP (o altre strutture convenzionate con l'ASP), se il proprio nominativo è incluso nell'elenco degli esenti da reddito, predisposto dal sistema TS e, in caso contrario, qualora ricorrano i requisiti di legge, presentare l'autocertificazione per essere inserito in tale elenco e ricevere il relativo documento di attestazione di esenzione, da esibire al medico prescrittore.

Il comma 5 art 1 del decreto 11/12/2009 (GURI n° 302 del 30/12/2009), recita:

“all'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta”.

In tale ultimo caso (assistito non presente in elenco), il diritto all'esenzione può essere esercitato dagli aventi diritto mediante l'apposizione della firma da parte dell'interessato (o quella del genitore o tutore nei casi previsti) direttamente nella parte anteriore della ricetta, che sarà considerata valida ed esente anche qualora il medico abbia barrato la casella N (non esente).

Non sono previste modalità specifiche per l'apposizione della firma sulla ricetta, quindi non necessariamente dovrà essere apposta presso la farmacia o il laboratorio o altro tipo di struttura privata o pubblica. In ogni caso la responsabilità della veridicità dell'autocertificazione apposta sulla ricetta ricade unicamente sull'assistito, sebbene è opportuno invitare l'utenza a leggere l'apposito depliant informativo, per evitare di incorrere in successive sanzioni e responsabilità.

Infine, si ricorda che la nuova legge, entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione e cioè dal 21/01/2012, ha modificato solo i criteri di esenzione legati al reddito, lasciando immutate tutte le altre tipologie di esenzione (patologia, invalidità, etc).

Si confida nella più ampia collaborazione delle SS.LL. al fine di evitare disagi all'utenza.

L'ASSESSORE
(Dott. Massimo Russo)

